

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per le Autonomie

Prot. 15700/AA.GG./1410

Roma, 27 ottobre 2006

Circolare n. 3/2006

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA/VALLEE D'AOSTE AOSTA

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

e, pc.: AL MINISTERO DEI TRASPORTI
Piazza della Croce Rossa, 1 00187 ROMA

ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Via Cristoforo Colombo, 261 ROMA

Oggetto: Autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione dei beni mobili registrati e degli atti di costituzione di garanzia sugli stessi. Art. 7, decreto-legge n. 223/2006.

L'art. 7 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni con la legge 4 agosto 2006, n. 248, ha esteso la possibilità di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione degli atti in oggetto indicati anche "*agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista*".

Al fine di dirimere i dubbi interpretativi insorti a seguito dell'introduzione di tale nuova disposizione e corrispondere alle numerose richieste di chiarimenti fatte pervenire dai Comuni, si precisa quanto segue.

E' opportuno evidenziare anzitutto che la legge di conversione ha apportato una sostanziale modifica alla norma originariamente recata dal decreto legge, specificando che si tratta di autenticazione della *sottoscrizione* degli atti in questione. Al pubblico dipendente è stato, quindi, attribuito unicamente il compito di accertare l'identità della persona che sottoscrive l'atto e di attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Rimanendo esclusa, pertanto, qualsiasi attività di accertamento o valutazione riguardanti il contenuto dell'atto, si ritiene che la normativa di riferimento sia quella relativa all'art. 21 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, avente ad oggetto "*autenticazione delle sottoscrizioni*", il quale rimanda per le modalità applicative all'art. 38, comma 2

e 3, del medesimo decreto. Peraltro, a conferma di tale orientamento, già in materia di prima registrazione dei veicoli nel P.R.A., l'art. 3, comma 2, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito in legge 14.5.2005, n. 80), nel consentire detta facoltà allo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), ne aveva disposto l'effettuazione *con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.*

La legge fa generico riferimento agli "*uffici comunali*", disponendo l'abrogazione dei commi 390 e 391 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (per l'attuazione dei quali, peraltro, non era mai stata emanata la prevista disciplina attuativa), che imputavano la specifica competenza ai dirigenti ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si ritiene, pertanto, che il legislatore, in coerenza con il riconoscimento costituzionale dell'autonomia agli enti locali, abbia inteso lasciare all'autodeterminazione degli stessi la facoltà di individuare, in base alla propria organizzazione, gli uffici cui assegnare la titolarità di tale compito, nonché i requisiti di cui deve essere in possesso il personale che verrà incaricato di svolgere le relative attività.

Per quanto attiene ai costi, la legge precisa che l'autentica deve essere eseguita gratuitamente *tranne i previsti diritti di segreteria*. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'allegato A - Tariffa al medesimo decreto.

La trascrizione dei contratti che trasferiscono la proprietà degli autoveicoli iscritti al P.R.A., obbligatoria in base al combinato disposto degli artt. 2683 e 2684 c.c., compete al Pubblico Registro Automobilistico ai sensi dell'art. 94 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il quale stabilisce che "*In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli,...., il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato*".

Per quanto attiene, infine, all'eventuale necessità di far luogo alla istituzione di un apposito repertorio, si ritiene che tale adempimento non sia necessario, tenuto conto che l'art. 7 del decreto n. 223/2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248/2006 non lo prevede e che la norma generale, di cui all'art. 67 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 stabilisce un preciso collegamento tra l'attivazione di tale formalità e la stipulazione, da parte dei pubblici ufficiali, di un contratto o, comunque, l'adozione di "*atti del loro ufficio soggetti a registrazione a termine fisso*". Né l'una né l'altra condizione sono presenti nella fattispecie in esame ed, in particolare, è da escludere che gli atti in questione siano soggetti a registrazione, ai sensi dell'art. 7 del citato D.P.R. n. 31/1986, che richiama l'art. 11 bis della Tabella allegata al medesimo decreto.

Confidando nella consueta collaborazione, si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sigg.ri Sindaci le considerazioni sopra esposte.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Balsamo)